

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 29 della Commissione, relativo a talune disposizioni transitorie applicabili alle esportazioni di farina di frumento, modificato dal regolamento n. 66 della Commissione che modifica le date di talune disposizioni transitorie nel settore dei cereali, la data del

15 gennaio 1963 è sostituita a quella del 1° dicembre 1962.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 165 DELLA COMMISSIONE

che fissa un tasso di conversione del grano tenero in farina per il calcolo della restituzione alla produzione

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 55 del Consiglio, la restituzione alla produzione concessa al fine della trasformazione in amido è calcolata sulla base della quantità di cereali impiegati per la fabbricazione di amido;

Considerando che per la fabbricazione dell'amido di grano, l'industria utilizza direttamente il grano tenero o la farina di frumento;

Considerando che, al fine d'evitare ogni disparità di trattamento fra le industrie della Comunità, conviene fissare un tasso di conversione comune fra il grano e la farina; che è opportuno utilizzare a tal fine il tasso di conversione fissato per il calcolo del prezzo di entrata della farina di frumento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il calcolo della restituzione alla produzione prevista all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 55 del Consiglio, e nel caso in cui sia utilizzata la farina di frumento, il tasso di conversione da applicare è di :

140 kilogrammi di grano tenero per 100 kilogrammi di farina.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN